

Revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Bianzano

(Articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

1. PREMESSA

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:

- a. Partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b. Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Va segnalato che l'art. 20 precisa, ai commi 6 e 8, la piena vigenza delle seguenti norme:

- articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre - 2013, n. 147;
- articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1.
- articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 4 del d.lgs. 175/2016 (rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*") stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' in ogni caso possibile l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati e) a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' inoltre possibile:

- acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- partecipare nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- nel rispetto della disciplina europea, acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento.

Inoltre, l'art. 5 del decreto in parola, oltre ad evidenziare, quale requisito per una partecipazione societaria, la dimostrazione della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, invita a richiamare nell'atto deliberativo le ragioni e le finalità che giustificano la partecipazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo in materia di società partecipate e servizi pubblici locali, pertanto, ha imposto l'avvio di un percorso di analisi e definizione delle scelte strategiche future. Tali valutazioni devono portare a verificare e **monitorare la sostenibilità e la compatibilità dell'attuale assetto del gruppo pubblico locale con i nuovi vincoli e restrizioni introdotti dal legislatore** con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Il comune è quindi, in definitiva, chiamato a monitorare continuamente l'assetto delle proprie partecipazioni societarie, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di **convenienza complessiva di mantenimento delle stesse**.

2.RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progr.	C.F. società	Denominazione società	Anno di costituzione	% quota	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in House	Quotata	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	03299640163	UNIACQUE SPA	2006	0,05%	Servizio idrico integrato	NO	SI	NO	NO
2	02544690163	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1997	0,433%	Servizio di igiene urbana	NO	SI	NO	NO

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progr.	C.F. società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società tramite	% quota di Partecipazione Società Tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in House
A	B	C	D	E	F	H	I	J
1	06111950488	INGEGNERIE TOSCANE	2011	UNIACQUE SPA	1%	Servizi di ingegneria e di supporto al servizio idrico integrato	NO	NO
2	03684550167	E.S.CO.COMUNI SRL	2010	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	40%	PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI	NO	NO

02.03.Grafico



3. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

3.1. UNIACQUE S.P.A

Il Comune di Brianzo partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dello 0,11%.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in House del servizio idrico integrato (S.I.I.). La società gestisce pertanto l'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La società realizza e gestisce, esclusivamente dell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività per conto dei Comuni soci e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento - delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti

Caratteristiche*:

- il numero medio di dipendenti è di 312,92, con un costo complessivo di Euro 18.096.230 ed i componenti del CDA (5, di cui nessuno nominato dal comune di Ranzanico) percepiscono compensi per un totale di Euro 104.070,00;
- I componenti dell'organo di controllo sono 3 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 79.560,00;
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio non inferiore a un milione di euro
- nei cinque esercizi precedenti non è mai stato prodotto un risultato negativo (RISULTATO D'ESERCIZIO 2016: 10.596.881 - 2015: 8.884.808,00 - 2014: 9.286.143,00 - 2013: 14.701.226,00 - 2012: 2.856.164,00);

Pertanto, ***vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.***

Il comune di Brianzo ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Uniacque S.p.a. in quanto il servizio idrico è servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed in quanto le specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., come recentemente novellato dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, art.147, dispongono che in un'ottica di unicità della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, siano trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente.

Si aggiunga altresì che si tratta di un servizio pubblico a rete per il quale sono state avviate operazioni di aggregazione con altre società che operano nello stesso settore ed esercitano analoghi servizi, quali Consorzio territorio ed ambiente S.P.A. Suddette operazioni sono preordinate tra l'altro a far conseguire ai soci ulteriori economie di scala nell'erogazione del servizio.

* Dati relativi all'esercizio 2015.

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

Partecipazioni indirette

La società Uniacque S.p.a. detiene una partecipazione pari al 1% in Ingegnerie Toscane, società con sede in Firenze, P.I. 06111950488, avente come oggetto sociale l'ideazione e lo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione di opere, ma si propone anche di svolgere servizi di ingegneria evoluti, finalizzati alla creazione di condizioni funzionali all'implementazione di vere innovazioni nel settore idrico.

Considerata la minima partecipazione societaria, Uniacque S.p.a. e di conseguenza questo Ente non dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ex art. 2359 c.c.. Per tali ragioni, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. N. 175/2016 non si ritiene necessario effettuare la ricognizione di suddetta partecipata indiretta

3.2. VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

Si tratta di una società a responsabilità limitata, in relazione alla quale il comune di Bianzano ha una partecipazione diretta del 0,4331%, che ha sede in Trescore Balneario – Piazza Salvo d'Acquisto, n. 80.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 comma 2, lett. b e successive del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 65
- I componenti dell'organo di controllo sono 5 (n.3 sindaci effettivi e n.2 sindaci supplenti) ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 18.720,00;
- Oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci, come da Statuto vigente.
- nei cinque esercizi precedenti non è mai stato prodotto un risultato negativo (RISULTATO D'ESERCIZIO 2017: 1.118.664 - 2016: 578.685 - 2015: 239.576 – 2014: 190.334 – 2013: 103.888);

Pertanto, **vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.**

Il Comune di Bianzano ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Valcavallina Servizi s.r.l. in quanto l'attività viene svolta per la produzione di un servizio di interesse generale.

Partecipazioni indirette

La società Valcavallina Servizi s.r.l. detiene una partecipazione pari al 40% in Esco Comuni s.r.l., la quale opera come "energy service company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico (gestione impianti termici, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica, energia da fonti rinnovabili, ecc).

4. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito un prospetto riassuntivo delle società direttamente partecipate dal comune di Brianzo per le quali si dispone il mantenimento della partecipazione, stante la sussistenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. 175/2016, senza interventi di razionalizzazione

Paragrafo.	Denominazione società	Attività svolta	% quota	Motivazioni della scelta
A	C	D	E	F
3.1	UNIACQUE SPA	Servizio idrico integrato	0,05%	La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in House del servizio idrico integrato (S.I.I. L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società
3.2	VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	Servizio di igiene urbana	0,433%	Il Comune delega la gestione del servizio Igiene Ambientale al Consorzio Servizi Val cavallina il quale, a sua volta, affida in via diretta alla Società Val cavallina Servizi s.r.l. in quanto società "in House"